



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. STAFSIND 3436/2021

Ordinanza. n. 83 del 09/07/2021

Oggetto: LIMITI E DIVIETI PER L' ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE PER LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE

IL SINDACO

Premesso che:

Il D.L. 20 Febbraio 2017 n° 14, come convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n° 48, recante " disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;

L'art 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con Particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

L'art 32 della Costituzione tutela la salute' come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone, quando compromesso per qualsivoglia ragione possa derivarne pregiudizio per la salute. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l'abuso di alcol, di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall' art 659 del Codice Penale;

La più recente legislazione inerente la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in considerazione anche dello stato di attuazione della campagna vaccinale, ha consentito la graduale ripresa delle attività economiche e sociali imponendo, tuttavia, il rispetto del distanziamento interpersonale, a tutela della salute dei cittadini;

Considerato che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare, soprattutto nelle ore serali e notturne e in special modo nei fine settimana, aggregazioni o assembramenti che, in questo particolare periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati per contenere e contrastare- si ribadisce- la diffusione del contagio da Covid19;

Rilevato che in alcune zone della Città e, in particolare nel Centro storico, la presenza di dette attività economiche nonché di distributori automatici (aperti h 24) non presidiati, risulta particolarmente elevato con conseguente possibile concentrazione di molte persone che, dentro e al di fuori dei locali, possono provocare assembramenti, ma anche consentendo l'acquisto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei minori;

Tenuto conto che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con l'approvazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. n. 125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei

bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena;

Dato atto che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:

- al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- al comma 4-bis, che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
- al comma 7, che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- l'art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
 - a-le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - b-le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - c- l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

Constatato che

- ⌞ la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo lo scadimento della qualità urbana delle aree interessate;
- ⌞ nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, vengono abbandonati e talora frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini e gli anziani;
- ⌞ la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- ⌞ la percezione di insicurezza che il fenomeno ingenera nei cittadini è confermato dalle riferite quotidiane lamenti/segnalazioni che pervengono a questo Ente Locale;

Preso atto che

- ⌞ è evidente la necessità di contemperare le esigenze derivanti dalle limitazioni normative finalizzate al contenimento della pandemia Covid19 con gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti che a titolo

- diverso risultano i fruitori delle suddette aree: residenti, operatori commerciali, turisti ed avventori;
- ▮ la legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati (Legge 125 del 30/3/2001) sancisce all'art 1:" ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";
 - ▮ le disposizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente mirano a limitare il fenomeno dell'abuso del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, soprattutto da parte dei giovani, che può determinare, in aree di aggregazione notturna, anche episodi connotati da condotte violente e comunque di particolare gravità per la sicurezza e la tranquillità urbana;
 - ▮ l'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone, quando compromesso per qualsivoglia ragione, possa derivarne pregiudizio per la salute . Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l'abuso di alcool, di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall'art 659 del Codice Penale;
 - ▮ L'art. 41 , comma 2, della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica e privata;
 - ▮ Il Sindaco per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, può limitare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori, all'arredo urbano alla tutela dell'ambiente urbano e alla salute degli abitanti;
 - ▮ Il Sindaco può, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità alla tutela della salute pubblica, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrarne di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto che, per quanto ampiamente evidenziato, occorra intervenire al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, adottando misure organizzative idonee volte a contenere e limitare i contatti sociali al fine di controllare ed impedire la circolazione del virus, arginando nel contempo ogni possibile e concreta situazione di rischio legata anche all'abuso di alcool, al fine di prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della P.A. diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990 n° 241;

Visti

- l'art. 1 del D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 che prevede limiti orari di spostamento;
- la Legge 18 Aprile 2017, n°46 di conversione del Decreto - Legge 20 Febbraio 2017, n° 14;
- il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267;
- il D.M. 5 Agosto 2008;
- la Legge 125/2001 "legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di intervenire:

Ordinanza n. 83 del 09/07/2021 pag. 3/5

di Vietare sull'intero territorio comunale, dalle ore 20:00 alle ore 05:00 della giornata successiva, a decorrere dal 15 luglio e fino al 31 Ottobre 2021:

- la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e lattine in alluminio - sia in forma fissa che ambulante, anche presso i distributori automatici h24;
- il consumo, in luogo pubblico (piazze, strade, etc.) di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e in lattine di alluminio;
- la detenzione, in luogo pubblico, di bottiglie di vetro e lattine in alluminio;

Il consumo delle predette bevande è consentito all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e negli spazi di dehors e/o suolo pubblico agli stessi concesso.

Gli esercenti cui è fatto divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e lattine in alluminio sono le seguenti:

attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; circoli privati; attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande; attività di commercio di prodotti alimentari; operatori di commercio su area pubblica ed in genere di tutte le forme di commercio *che* consentono la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, compresi i distributori automatici h 24.

ORDINA ALTRESI'

agli esercizi commerciali e artigianali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, anche tramite distributori automatici, il divieto di vendita di bevande alcoliche e super alcoliche dalle ore 20:00 alle ore 05:00 della giornata successiva a decorrere dal 15 luglio e fino al 31 ottobre 2021.

LIMITATAMENTE ALLA GIORNATA DELL'11 LUGLIO 2021, DATA IN CUI SI DISPUTERA' LA FINALE DEGLI EUROPEI 2020

E' FATTO DIVIETO per l'intero territorio comunale, di VENDITA al dettaglio per asporto, sia in forma fissa che ambulante che per mezzo di distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche IN QUALSIASI TIPO DI CONTENITORE COMPRESI CONTENITORI IN PLASTICA E/O IN MATERIALE BIODEGRADABILE e ciò dalle ore 20:00 alle ore 05:00 della giornata successiva

Il consumo delle predette bevande continua ad essere consentito all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e negli spazi di dehors e/o suolo pubblico agli stessi concesso.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di fare osservare la presente Ordinanza ed è autorizzato ad avvalersi della collaborazione tanto degli Ausiliari del traffico che delle Associazioni di Volontariato per un "*controllo garbato*" circa il rispetto delle disposizioni/raccomandazioni ai fini della prevenzione del contagio Covid 19 nonché per gli effetti della presente ordinanza ed a tutela del generale decoro urbano;

Si Avverte che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente Ordinanza si procederà ad applicare le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, al Tribunale Amministrativo Regionale - Tar Sicilia - Palermo - nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Trapani;

Visto che la presente Ordinanza viene adottata dal Sindaco ai sensi dell' art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., - stante la ristrettezza dei tempi- si è acquisita condivisione per le vie brevi.

Notificare la presente Ordinanza a mezzo PEC

- alla Sig.ra Prefetto
- al Sig. Questore
- alle Forze di Polizia
- Al Dirigente del 7° Settore- Polizia Locale
- Al Comando Polizia Locale
- Alla Società partecipata ATM SpA Trapani

Trapani, lì 09/07/2021

**IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
SCARINGI RITA**



**IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO**
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 09/07/2021